



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
UFFICIO III: RELAZIONI SINDACALI

ALL'ORGANIZZAZIONE SINDACALE

CONAPO

OGGETTO: Riscontro nota dell'Organizzazione sindacale CONAPO del 3 febbraio 2026. Olimpiadi Milano-Cortina 2026.

In riferimento alla nota di codesta Organizzazione sindacale, relativa all'oggetto, la Direzione Centrale per la Programmazione e gli Affari economici e finanziari, ha rappresentato quanto segue:

“In ordine al rivendicato compenso per lavoro straordinario, occorre evidenziare che le Olimpiadi Milano-Cortina 2026, pur configurando un grande evento, non possono essere ricondotte all'interno della categoria degli eventi calamitosi che, come è noto, necessitano della deliberazione dello stato di emergenza da parte del Consiglio dei ministri.

Si rappresenta altresì che il trattamento di trasferta disciplinato dall'articolo 14, comma 1, lettera e, del d.P.R. n. 121 del 2022 riconosce al personale inviato in missione, oltre alla normale retribuzione, anche il compenso per lavoro straordinario nel caso in cui l'attività lavorativa si protragga per un tempo superiore al normale orario di lavoro previsto per la giornata.

Il medesimo articolo precisa che, a tal fine, si considera esclusivamente il tempo effettivamente lavorato, ivi compreso quello di conduzione dei mezzi di servizio, dovendosi pertanto confermare che il compenso per lavoro straordinario può essere riconosciuto nella fattispecie unicamente al personale autista.

Relativamente al richiesto trattamento di missione in misura intera, alla luce parimenti del carattere non emergenziale dell'evento di cui trattasi, si evidenzia che in occasione dello svolgimento di missioni, il personale è tenuto a fruire, per vitto e alloggio, delle apposite idonee strutture dell'Amministrazione e laddove dette strutture non siano esistenti e disponibili, ha diritto al rimborso delle spese sostenute, secondo le modalità e nei limiti previsti dal comma 2 del medesimo articolo.

Indipendentemente dalla circostanza che il personale fruisca delle strutture dell'Amministrazione ovvero di strutture esterne, l'indennità di trasferta è riconosciuta in misura ridotta del 70%, non essendo ammessa, in nessun caso, l'opzione per la corresponsione dell'indennità in misura intera come disposto dal comma 6 del medesimo articolo”.

IL CAPO UFFICIO

F. Labbate